

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. All'onorevole Pisapia risponderò subito dopo, mentre all'onorevole Messa vorrei dire che l'emendamento che abbiamo votato trattava di tutt'altro argomento.

Intervengo ora, solo per raccomandare l'approvazione del nostro emendamento e per esprimere apprezzamento nei confronti del relatore il quale, dopo la discussione sulle linee generali, ha recepito le nostre banali osservazioni, perché se fosse passata la formulazione originaria del testo, la magistratura italiana avrebbe dovuto respingere al mittente ogni richiesta di consegna di un ricercato straniero, alla quale mancasse il numero di fax o l'indirizzo di *e-mail* dell'autorità richiedente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.50, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	403
<i>Votanti</i>	400
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	201
<i>Hanno votato sì</i>	377
<i>Hanno votato no</i> ..	23).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 6.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	410
<i>Votanti</i>	388

<i>Astenuti</i>	22
<i>Maggioranza</i>	195
<i>Hanno votato sì</i>	164
<i>Hanno votato no</i> ..	224).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	407
<i>Votanti</i>	402
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	202
<i>Hanno votato sì</i>	382
<i>Hanno votato no</i> ..	20).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 6. 51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo a sostegno di questo emendamento, che ancora una volta pone una condizione aggiuntiva non solo rispetto alla decisione quadro, che con una legge di attuazione andiamo a violare, ma anche rispetto al trattamento che noi riserviamo agli altri paesi, con i quali abbiamo firmato insieme la Convenzione di Parigi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALFREDO BIONDI *(ore 18,10)*

GIOVANNI KESSLER. Colleghi, questo nostro testo, anche nella versione del relatore Pecorella, non consente — dovremmo saperlo tutti in quest'Assemblea, sia l'onorevole Pisapia, sia l'onorevole Messa, perché abbiamo votato tutti d'accordo quella parte dell'articolo 1 — ad alcuna autorità di polizia di emettere provvedimenti che poi possono essere trasformati in mandato d'arresto europeo.

Anzi, la garanzia che nessuna autorità di polizia straniera possa richiedere l'esecuzione di un provvedimento cautelare in Italia deriva proprio dalla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e dal provvedimento che stiamo per approvare. Su tale aspetto siamo tutti d'accordo per cui l'esempio dell'autorità di polizia tedesca che potrà, per il diritto interno, emettere tutti i mandati che vuole, non ha nulla a che vedere con il mandato d'arresto europeo, con la decisione quadro e con questo provvedimento. Pertanto, il discorso che è stato portato avanti è assolutamente fuorviante e falso.

Invito, inoltre, gli onorevoli Pisapia e Messa, e chiunque avrà la bontà di comprendere la questione con la mente sgombra di pregiudizi, a leggere l'articolo 4 della decisione quadro, l'articolo 18, comma 1, lettera *p*) del testo in esame, nonché l'articolo 9 del mio testo originario: in tali testi viene indicato, tra le cause del rifiuto di consegna (siamo tutti d'accordo), il caso preciso in cui un'autorità straniera ci chieda la consegna del soggetto per un reato avvenuto fuori dal suo territorio. Pertanto, se oggi, domani o in futuro verrà arrogata, come stiamo cercando di fare noi anche con altri provvedimenti (ad esempio, quello sulle mutilazioni sessuali), una giurisdizione per fatti avvenuti fuori dal nostro territorio, il mandato di arresto europeo non coprirà quella giurisdizione ulteriore, per cui non si darà mai corso in Italia a mandati di arresto europei, emessi da magistrati europei per reati commessi fuori dal loro paese. Pertanto, lasciamo perdere questi esempi, perché nulla hanno a che con la decisione quadro, né con il testo di cui è relatore l'onorevole Pecorella né con il testo Kessler.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, la decisione quadro individua esattamente i contenuti del mandato di arresto europeo, addirittura predisponendo alcuni

moduli che devono essere compilati. Quindi, si introducono, con questo secondo comma, oneri aggiuntivi non previsti dalla decisione quadro.

Gli estensori, i modificatori di questo provvedimento dimenticano che esiste già la Convenzione di Schengen, alla quale ha aderito anche il nostro paese, che prevede al suo interno un sistema di informazione SIS, al quale le polizie dei nostri paesi sono obbligate a dare esecuzione. Esiste anche un sistema Interpol, che prevede la diffusione delle ricerche in campo internazionale, a prescindere dalla trasmissione dei provvedimenti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, al di là della clamorosa infondatezza dell'ipotesi per la quale un provvedimento può essere eseguito sulla base della richiesta di un'autorità di polizia (non trova fondamento né nella decisione quadro, né nelle nostre leggi, né nelle convenzioni internazionali), ciò che trovo assolutamente singolare è il fatto che non ci si renda conto che dalla volontà di modificare con un procedimento giuridico inaccettabile la decisione quadro deriverà una catena di provvedimenti di iniziativa della polizia giudiziaria, ai sensi degli obblighi internazionali di Schengen, degli obblighi internazionali di Interpol, nonché dell'articolo 716 del codice di procedura penale che prevede l'intervento, in caso di urgenza, della polizia giudiziaria e la non convalida successiva nelle 48 ore (non potranno essere convalidati sulla base del mandato di arresto europeo). Ciò che si sta costruendo è un'inammissibile incongruenza giuridica, che genera confusione e poca chiarezza del sistema.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho detto molto sul sistema europeo e su quello delle garanzie. Permettetemi di svolgere un'ultima indicazione sugli insegnamenti che ho ricevuto.

Voi parlate di garanzie, ma state rinunciando a quella più importante: la chiarezza e la coerenza del sistema. Senza chiarezza e senza coerenza del sistema non vi potrà essere più giustizia nel nostro paese e si verificheranno una quantità di casi con riferimento ai quali, certamente

sì, dovremo dolerci delle garanzie che saranno state violate. Ma ciò l'avrete provocato voi, generando un sistema assolutamente unilaterale che prevederà un confronto inammissibile tra Costituzioni, che prevederà una valutazione di ordinamenti interni inaccettabile di fronte alla decisione quadro, che prevederà l'assoluta dimenticanza delle convenzioni internazionali — come Interpol e Schengen — e dello stesso codice di procedura penale, che addirittura renderanno ingestibile questo ordinamento e provocheranno — allora sì — molte ingiustizie nel nostro paese.

Voi, con la lesione del principio di chiarezza e di coerenza del sistema, state producendo la peggiore delle violazioni delle garanzie nel nostro ordinamento, state introducendo la possibilità che una serie di soggetti possano essere indebitamente arrestati. Di questa responsabilità è bene che rimanga traccia nella storia di questo Parlamento attraverso la documentazione di questi atti perché, dinanzi a questa storia, sarà difficile poter mentire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, intendo rivolgermi con amicizia e stima ai colleghi Kessler e Sinisi.

Non c'è dubbio — e ciò Rifondazione comunista lo ha già affermato più volte — che ci troviamo in una situazione di schizofrenia legislativa: da una parte, vi è il Governo che ha sottoscritto un accordo quadro e, dall'altra, vi è una normativa che chiaramente contrasta con tale accordo. Noi preferiamo fare una scelta garantista rispetto ad un accordo quadro che garantista non è.

Ma, nel caso specifico, vi chiedo, con molta semplicità e con molta serenità, quale ostacolo possa creare il fatto che all'ordine di cattura europeo sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna. Quale limitazione, quale ostacolo vi è?

Al contrario, ritengo che l'allegazione di tale documentazione costituisca una garan-

zia non solo per chi può essere innocente, ma soprattutto per la nostra magistratura, in quanto potrà svolgere una verifica sulla fondatezza di quel mandato di cattura e anche di quella sentenza di condanna.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, non riesco a comprendere le obiezioni testé prospettate. Infatti, l'articolo 6, al comma 1, riproduce pedissequamente, senza alcun tipo di variazione, l'articolo 8 della decisione quadro fino alla lettera g), quindi le caratteristiche e gli elementi costitutivi del mandato d'arresto europeo.

Le lettere a) e b) del comma 2 — per quanto riguarda la lettera c) è intervenuta una modifica giustissima sulla quale vi è il parere favorevole del relatore — non fanno altro che dare seguito a questo recepimento dei principi costituzionali.

Infatti, quando, alla lettera a), si stabilisce che al mandato d'arresto deve essere allegata « una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica », non si fa altro che essere coerenti con la modifica che abbiamo approvato all'inizio, vale a dire con l'introduzione dei principi costituzionali relativi al giusto processo. Quando, alla lettera b), si prevede che al mandato d'arresto deve essere allegato « il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena » non facciamo altro che dare seguito a quanto normato in precedenza. La lettera c) è stata poi giustamente modificata a seguito di alcune osservazioni.

Dunque, non vedo quale ostacolo possa costituire una tale richiesta, essendo invece diretta alla tutela dei sacrosanti diritti di libertà del cittadino come normati in Italia a livello costituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, intervengo per rivolgere un invito del tutto simile a quello rivolto dall'onorevole Pisapia.

Non esprimerò un voto contrario sul presente emendamento e, se sarò costretto a votare, mi asterrò.

Però, visto che il principio che si vuole eliminare, anche se formalmente corretto sotto il profilo tecnico-normativo, in realtà è un principio di civiltà perché impone che alla richiesta di consegna sia allegata almeno una copia del provvedimento restrittivo della libertà personale, mi sembra che su questo aspetto non meriti di aprirsi una discussione. Credo pertanto che, se l'emendamento fosse ritirato, si eviterebbe a tutti noi di prendere una decisione che potrebbe risultare antipatica.

GIOVANNI KESSLER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Vorrei spiegare che su questo aspetto non siamo intervenuti neanche nel merito. Questo non è certo l'emendamento sul quale insistiamo o dalla cui approvazione facciamo dipendere il nostro voto finale. Vorrei tuttavia ricordare a tutti coloro che sono intervenuti nel merito di questo emendamento che l'articolo 8 della decisione-quadro e anche la legge di attuazione, sia nella versione dell'onorevole Pecorella, sia in quella presentata da noi, prevede che nel mandato d'arresto siano contenute tutte le informazioni necessarie sul fatto, sulle sue conseguenze, sulle sue circostanze e così via, ossia su tutte le condizioni necessarie al giudice italiano per adottare la sua decisione.

Non solo, nella legge che stiamo discutendo in tutte le sue versioni è comunque data la possibilità al giudice italiano di richiedere informazioni ulteriori. Ecco perché ci sembrava più corretto rimanere fedeli alla decisione-quadro, che non prevede che il mandato straniero fosse eliminato, ma trasfuso nel mandato d'arresto.

Tuttavia, su questo aspetto non vogliamo insistere. Volevo solo spiegare che, se non è zuppa, è pan bagnato; se non è il mandato d'arresto europeo nella versione dell'articolo 8 della decisione quadro, è il mandato originario straniero, ma l'importante è che il giudice italiano abbia tutti i dati per decidere. Dunque, ritiro il mio emendamento 6.51.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.52, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	399
<i>Votanti</i>	388
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	195
<i>Hanno votato sì</i>	159
<i>Hanno votato no</i> ..	229).

Passiamo all'emendamento Sinisi 6.55. Chiedo all'onorevole Sinisi se accetta la riformulazione del suo emendamento proposta dal relatore per la maggioranza.

GIANNICOLA SINISI. No, signor Presidente, non posso accettare la riformulazione, perché mi si proponeva di aggiungere, anziché di sostituire, la proposta emendativa che avevo fatto alla lettera c). Tale lettera, signor Presidente, onorevoli colleghi, prevede che al mandato d'arresto, oltre a tutto ciò che è stato detto, debbano essere allegati tutti i documenti necessari al fine di consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria italiana sul rispetto dei principi previsti dagli articoli 1 e 2 (fra i quali vi sono anche l'indipendenza della magistratura francese, tedesca, eccetera, la qualità della pena, e così via) nonché di tutti quelli previsti dagli articoli 18 e 19.

Ho fatto un elenco: le dimostrazioni che dovranno essere date alla luce della

lettera c) sono circa 37, oltre alle richieste che sono già state formulate in precedenza. Dico all'onorevole Fanfani che questa voleva essere una semplificazione e che certamente la richiesta del nuovo documento non doveva essere significativa. Il giudice straniero dovrà certificare l'autenticità di ciò che dice e, alla luce di quest'articolo, dovrà documentare praticamente lo scibile giuridico di ciascun paese proponente.

Faccio solo qualche esempio, per maggiore chiarezza: per ogni intervento (*Commenti del deputato Pecorella*)... la prego, presidente Pecorella, di non dare luogo a questo sgradevole sottofondo: i suoi incarichi di relatore e di presidente della Commissione le consentono replicare come vuole e quando vuole, e cercherò di essere non soltanto fautore e sostenitore di tale diritto, ma, nel mio piccolo, anche garante.

Dicevo che, ad esempio, dovrà essere dimostrato e documentato che il fatto costituisce manifestazione della libertà di associazione o della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione, anche qualora non si tratti affatto di un reato di opinione o di un reato che riguardi la stampa o gli altri mezzi di comunicazione; dovrà essere dimostrato che in ciascuno dei paesi membri siano previsti limiti alla carcerazione preventiva: tuttavia, vi sono paesi che prevedono la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado e che non disciplinano la carcerazione preventiva, e che dunque non potranno essere oggetto di alcuna forma di collaborazione; dovrà essere valutata l'esistenza di carceri *ad hoc* per i minori, e via dicendo. Si tratta dunque di una serie di cavilli burocratici e addirittura di impedimenti nuovi, non previsti da alcuna forma di collaborazione internazionale e che mirano a rendere la disciplina inapplicabile. Si fa riferimento, ad esempio, alla mancanza di motivazione, e dunque dovrà essere documentata l'esistenza della motivazione, pur essendovi paesi il cui ordinamento non contempla la motivazione.

Signor Presidente, si tratta di ben 37 questioni sulle quali dovrà essere presen-

tata idonea documentazione, redatta peraltro in lingua italiana: si prevede infatti che tutto questo scibile giuridico debba essere scritto in lingua italiana. Se non è questa un'aberrazione... Ciascuno potrà valutare se ci troviamo di fronte a garanzie o ad una caterva di ostacoli volti esclusivamente ad impedire che il mandato di arresto europeo venga applicato, minando la fiducia reciproca fra gli ordinamenti.

Signor Presidente, se i padri fondatori avessero ragionato in questo modo il 9 maggio 1950, quando venne sottoscritta la dichiarazione di Schumann, l'Europa non sarebbe mai nata. Crediamo a quell'Europa, che è un sogno ma anche un'ambizione e un luogo di pace e di giustizia, perché da essa intendiamo muovere per dare pace e giustizia al mondo intero. Questa è l'Europa alla quale guardiamo, non quella della sfiducia, che impedisce la collaborazione e che trasforma una garanzia in un cavillo giuridico. Le garanzie sono ben altre: sono quelle che abbiamo difeso nella storia repubblicana, e che continueremo a difendere, perché conosciamo la differenza fra le garanzie e gli ostacoli che si vogliono frapporre alla collaborazione tra le nazioni ed i popoli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per aggiungere alcune considerazioni alle osservazioni formulate dall'onorevole Sinisi, che condivido; in sede di votazione, ciascuno si assumerà le proprie responsabilità di fronte al paese nonché, in questo caso, di fronte ai nostri alleati europei.

Il comma 3 dell'articolo 6, di cui proponiamo la soppressione, introduce condizioni impossibili per la consegna di un ricercato a un nostro alleato europeo. Si tratta di condizioni che non chiediamo ad alcun altro Stato al mondo, neppure a quelli dell'ex Unione sovietica e ai più lontani da noi! Pretendiamo, ad esempio, che il giudice straniero comunichi anti-

patamente, a pena di rigetto della domanda, se sussista un processo in Italia per il medesimo fatto; se il reato, secondo la legge italiana, sia prescritto; se il fatto, secondo la legge italiana, non sia considerato reato, e via dicendo.

Ora, queste sono tutte situazioni che certamente il giudice italiano deve valutare, ma non si può pretendere che il giudice svedese conosca la legge italiana o sappia se in Italia vi è già un procedimento in corso per lo stesso fatto! Questo lo saprà e lo può sapere soltanto il giudice italiano il quale, nel caso lo verifichi, respingerà la domanda (ovviamente). Ma porre questa condizione al giudice straniero nel momento in cui presenta la domanda o in un momento successivo, pena il rigetto della richiesta di consegna, è un'offesa, una provocazione verso i nostri amici ed alleati europei, è una violazione della decisione quadro che il nostro Governo — il vostro Governo! — ha liberamente assunto; è un favore che si fa ai criminali di tutta Europa!

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, si dovrebbe anche avere un po' di buon gusto, perché credo che nessuno qui dentro voglia fare favori a qualche criminale. Non è solo un insulto, ma è considerarci complici dei criminali e questo francamente, in un Parlamento, è una vergogna, caro Kessler (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana*)!

Se poi l'onorevole Kessler avesse anche la compiacenza di leggere il testo prima di discuterlo, si renderebbe conto che quello che chiediamo è ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se ricorra uno dei casi previsti. In altre parole, è ovvio che il giudice dovrà mandare all'autorità straniera quei documenti di cui è in possesso e che sono

relativi ad una serie di casi. In alcuni di essi avrà dei documenti, in altri casi non li avrà, ma è ovvio che noi non gli chiediamo di mandare i documenti che non ha, perché oltre a non essere complici degli assassini, onorevole Kessler, non siamo neanche stupidi (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 6.55, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	405
Votanti	392
Astenuti	13
Maggioranza	197
Hanno votato sì	153
Hanno votato no ..	239).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, siamo favorevoli a questa proposta emendativa — mi piace dirlo, quando lo siamo — perché è uno degli emendamenti che il relatore e la Commissione hanno introdotto unanimemente dopo la discussione sulle linee generali, dopo che abbiamo denunciato che senza di esso avremmo chiesto alle autorità giudiziarie straniere non soltanto di documentare tutte le situazioni di cui abbiamo parlato prima — imponendo cioè una prova comunque impossibile —, ma addirittura di provare che il loro ordinamento risponde a tutte le caratteristiche di indipendenza e di rispetto dei nostri diritti umani. In questo caso il relatore per la maggioranza, l'onorevole Pecorella, ci ha detto: avete

ragione, non possiamo imporre che ci mandino, per esempio, in lingua italiana tutta la loro legislazione, tutti i loro trattati costituzionali e via dicendo.

Se è così ovvio, come dice l'onorevole Pecorella, che l'altra parte della lettera c) del comma 3 si deve interpretare in modo diverso da come è scritto, allora bastava scriverlo in modo diverso! Se, come credo e spero, la pensiamo allo stesso modo e cioè che è ingiusto, assurdo, sbagliato e provocatorio imporre alle magistrature straniere delle condizioni impossibili, allora non ci si deve trincerare dietro l'ovvio! Io leggo la norma così com'è e così come rimane anche dopo questo emendamento: la magistratura straniera deve mandare ogni documento necessario affinché la magistratura italiana possa verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19 (sono circa 32). Così scritto si interpreta in un modo solo. Se era ovvio, bastava, anche in questo caso, proporre un emendamento che raddrizzasse la portata dell'articolo e non ci sarebbero stati problemi. Il relatore lo ha fatto solo per metà e ci dispiace.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.101 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	402
<i>Votanti</i>	398
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	200
<i>Hanno votato sì</i>	379
<i>Hanno votato no</i> ..	19).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	394
<i>Votanti</i>	383
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	192
<i>Hanno votato sì</i>	162
<i>Hanno votato no</i> ..	221).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.102 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	400
<i>Votanti</i>	395
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	198
<i>Hanno votato sì</i>	371
<i>Hanno votato no</i> ..	24).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	403
<i>Votanti</i>	375
<i>Astenuti</i>	28
<i>Maggioranza</i>	188
<i>Hanno votato sì</i>	219
<i>Hanno votato no</i> ..	156).

(Esame dell'articolo 7 – A.C. 4246)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 4246 sezione 7)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Kessler 7.1 e Sinisi 7.50, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.100 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Sinisi 7.51.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	404
<i>Votanti</i>	395
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	198
<i>Hanno votato sì</i>	163
<i>Hanno votato no</i> ..	232).

Prendo atto che il deputato Stradella non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 7.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, qui si introduce un punto cruciale, sul quale avremo modo di parlare riguardo all'articolo 8: la questione della doppia incriminabilità o della doppia punibilità. Signor Presidente, voglio solo far presente che, così come viene concepito, costituisce anche questo un meccanismo

elusivo della decisione quadro. Come avrò modo di spiegare in maniera ancora più chiara con riferimento all'articolo 8, di fatto, questo principio della doppia incriminabilità (già superato da convenzioni bilaterali sottoscritte dal nostro paese e che in molti casi l'Italia ha già applicato, proprio ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della nostra Costituzione) qui registra ancora una volta un passo indietro, un arretramento. Si vuole di fatto che la doppia incriminabilità, non prevista dalla decisione quadro, ritrovi una sua previsione all'interno di questo sistema di legge.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, prevedere così come si fa — addirittura oltre le previsioni dell'articolo 13, secondo comma, del codice penale, poi corrette in un emendamento ancora da discutere — il sistema della doppia incriminabilità, avrebbe fatto sì che in passato il nostro paese non avrebbe potuto ottenere dalla Francia, ad esempio, Michele Zazza.

L'ordinamento francese non conosceva fino al 1998, quando intervenne una decisione quadro, il reato di criminalità organizzata di stampo mafioso; conosceva semplicemente l'associazione di malfattori, che era una circostanza aggravante. In virtù di un principio di collaborazione, successivamente a quell'esperienza, che ha prodotto l'armonizzazione comunitaria della decisione quadro nel 1998, i reati di criminalità mafiosa sono perseguibili in tutta l'Unione europea a prescindere dal fatto che ciascuno ordinamento li preveda o meno.

Signor Presidente, se accogliessimo questa norma così come viene concepita, praticamente ci comporteremmo come quei governi che ci hanno rifiutato la collaborazione dinanzi ai reati mafiosi, ci comporteremmo come quei paesi che hanno negato all'Italia il diritto di avere giustizia quando ne ricorrevano tutte le condizioni. Questo è un sistema che vuole la reciproca fiducia tra gli ordinamenti e ogni qualvolta la si nega si crea un sacco all'interno del quale ciascun criminale potrà nascondersi. Giovanni Falcone insegnava che, finché in Europa e nel mondo ci fosse stato un paese con una previsione

normativa tale da far sfuggire un criminale alla persecuzione penale, quel paese sarebbe stato destinato a diventare il paradiso dei criminali.

Attraverso queste deroghe, noi ci candidiamo a diventare un nuovo paradiso criminale, il rifugio della criminalità di tutta l'Europa: paradossalmente, nel resto del mondo, vigeranno regole più severe, più certe e sicuramente più favorevoli di quelle previste in Europa. Questa incongruenza è inaccettabile per chi ha spirito europeo e senso di giustizia.

Mi auguro che, in quest'aula, siano in molti ad avere spirito europeo e senso di giustizia (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sinisi. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, pur avendo compreso perfettamente il senso della proposta dell'onorevole Sinisi, nutro un'unica preoccupazione che, forse, potrebbe indurre ad una sua modifica.

Nella seconda parte dell'emendamento, l'onorevole Sinisi propone che il mandato d'arresto europeo sia eseguito se la condotta sia « comunque sanzionata » dall'ordinamento nazionale. Sulla base di tale formulazione, si potrebbe ritenere che la sanzione possa anche essere amministrativa, mentre credo che la finalità sia quella di colpire un reato (rispetto al quale si chiede la traduzione o l'arresto).

Volevo capire se l'emendamento possa essere riformulato in questo senso: così com'è, esso mi sembra estremamente pericoloso, perché sembra implicare la possibilità che un ordine di cattura europeo sia eseguito anche per fatti sanzionati soltanto a livello amministrativo.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pisapia.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, comprendo la preoccupazione

espressa dall'onorevole Pisapia; tuttavia, quando propone di eseguire il mandato d'arresto anche nel caso di condotta « comunque sanzionata » dall'ordinamento nazionale, l'emendamento fa sicuramente riferimento alla sanzione penale. Credo che ciò si intuisca non soltanto dal contesto, ma anche dalla specificazione, presente poco dopo nel testo, secondo la quale non occorre che la « disposizione penale » corrisponda a quella per cui si procede nello Stato membro di emissione.

Da parte nostra, non vi sarebbe alcuna difficoltà, ma non so se, dal punto di vista procedurale, sia possibile modificare l'emendamento. Ad ogni modo, ripeto che il senso è agevolmente ricavabile anche dall'attuale formulazione: ci si riferisce, ovviamente, ad un disvalore e ad una sanzione di tipo penale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 7.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	396
Votanti	376
Astenuti	20
Maggioranza	189
Hanno votato sì	155
Hanno votato no ..	221).

Passiamo alla votazione dell'emendamento della Commissione 7.100.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, nel preannunciare un voto favorevole, faccio rilevare che, anche in questo caso, sono state accolte le nostre osservazioni.

Dopo la discussione sulle linee generali, il relatore ha ritenuto di espungere dal testo, con l'emendamento che ci accin-

giamo a votare, un'altra condizione impossibile: secondo l'originaria formulazione del testo, avremmo potuto consegnare il ricercato soltanto se il reato — di omicidio, di furto o di truffa — fosse stato previsto, nei due ordinamenti, in termini identici! Non soltanto saremmo incorsi in una sorta di imperialismo giuridico se avessimo preteso dagli altri Stati di avere il nostro stesso processo e la nostra stessa fattispecie penale ma, soprattutto, avremmo bloccato, sin dall'inizio, qualsiasi possibilità di collaborazione con l'estero!

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Kessler.

Passiamo ai voti

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	396
<i>Votanti</i>	392
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	197
<i>Hanno votato sì</i>	369
<i>Hanno votato no</i> ..	23).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 7.51, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	400
<i>Votanti</i>	379
<i>Astenuti</i>	21
<i>Maggioranza</i>	190
<i>Hanno votato sì</i>	374
<i>Hanno votato no</i> ..	5).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	387
<i>Votanti</i>	361
<i>Astenuti</i>	26
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i>	229
<i>Hanno votato no</i> ..	132).

(Esame dell'articolo 8 — A.C. 4246)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A — A.C. 4246 sezione 8)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Sinisi 8.51, Pisapia 8.52 e 8.53 e Kessler 8.50, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 8.100 della Commissione, ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 8.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, il presidente Pecorella, nel corso dell'esame in Commissione, proponendo un emendamento che sostanzialmente ha

introdotto l'articolo 8, ha riscritto i 32 casi previsti dalla decisione quadro di non verifica della doppia incriminabilità. Riscrivendo queste norme (ciò non è previsto dalla decisione quadro, che esclude invece ogni tipo di verifica), a mio avviso per un eccesso di zelo, ha introdotto elementi nuovi che renderanno censurabile la stessa normativa ed inapplicabile il sistema.

Avvalendomi del commento di uno studioso del collegio europeo di Bruges, vorrei ricordare che si introducono tipologie di infrazione più pedissequae e più specifiche rispetto a quelle previste dallo stesso ordinamento interno italiano. Questo vale per il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Per quanto riguarda la criminalità informatica (o la *cyber-criminalità*), si introduce una fattispecie nuova di reato che il nostro ordinamento non conosce. In materia di ambiente, si descrive in maniera pedissequa la condotta da tenere, mentre in materia di violenze razzistiche o xenofobe si omette la violenza sessuale.

L'operazione, realizzata al fine di « innocuizzare » il principio della non verifica della doppia incriminabilità, introduce un'aberrazione giuridica, ossia un sistema di norme penali non previste dal nostro ordinamento. Con tale operazione si introducono norme diverse da quelle previste nella nostra legge penale, che renderebbero difficilmente comprensibile il nostro vigente ordinamento penale.

Per questo motivo, ho presentato l'emendamento 8.51, che chiede che l'autorità giudiziaria italiana, qualora ricorrano i casi previsti dalla decisione quadro, non proceda all'accertamento della doppia incriminabilità.

Sollevo queste obiezioni al presidente Pecorella. Faccio leva sulla sensibilità giuridica dei molti presenti in quest'aula che certamente hanno cognizione di queste norme assai più di me. Li invito a rendersi conto, insieme al gruppo che rappresento, che quest'operazione legislativa è assolutamente sbagliata. Essa renderà inefficace il mandato d'arresto europeo e difficile l'interpretazione della legge penale italiana.

Invitiamo l'Assemblea e tutti coloro che sono sensibili alla chiarezza e alla coerenza del sistema ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 8.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	398
<i>Votanti</i>	387
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	194
<i>Hanno votato sì</i>	157
<i>Hanno votato no</i> ..	230).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 8.52, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	386
<i>Votanti</i>	378
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	190
<i>Hanno votato sì</i>	34
<i>Hanno votato no</i> ..	344).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 8.53.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, invito tutti i colleghi ad un attimo di riflessione su questo emendamento. Stiamo parlando di reati di opinione, per cui sarebbe prevista la consegna obbligatoria da parte della nostra autorità giudiziaria a quella di un altro paese anche

qualora fossero compiuti all'estero semplici atti di minaccia, tesi ad indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali e sovranazionali. In altri termini, si rende obbligatorio il trasferimento all'estero per un reato che equivale a quello di pubblica istigazione o apologia, che era previsto dall'articolo 303 del codice penale, ma che noi abbiamo abrogato con la legge 25 giugno 1990 n. 205.

Quindi, sopprimendo solo le parole « di minaccia » e lasciando chiaramente le parole « di violenza », per cui l'estradizione o la consegna sarebbe possibile in caso di violenza ma non in caso di semplice minaccia, io credo che elimineremmo un elemento che sarebbe sicuramente incostituzionale, contrastando fortemente con il diritto di esprimere le proprie opinioni, anche se non condivise e non condivisibili.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi.

Onorevole, le devo far presente, con mio grande rammarico, che il suo gruppo ha esaurito i tempi. Glielo dico perché lei si regoli con la sintesi che la contraddistingue.

Ha facoltà di parlare, onorevole Sinisi.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, mi regolerò avvalendomi delle facoltà che lei mi vorrà concedere. Dico semplicemente che questo emendamento dell'onorevole Pisapia rappresenta bene le difficoltà che nascono quando si vuole riscrivere, ai soli fini della verifica della doppia incriminabilità, una norma penale interna. Queste obiezioni valgono per tutti i punti di questo articolo. Questa è la ragione per cui noi abbiamo votato contro.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, non posso che essere d'accordo sui rischi di questa disposizione; però, il criterio ispi-

ratore — così rispondo anche all'onorevole Sinisi — è stato quello di cercare di definire che cosa noi intendiamo, rispetto all'ordinamento europeo, per questi reati. Quindi, noi ci siamo riferiti o alla legislazione europea, già esistente in alcuni casi, che ha definito alcuni reati, o a quella interna. Poiché la legislazione interna — quindi, questo Parlamento — ha definito il concetto di terrorismo in questo modo, noi ci stiamo semplicemente riferendo ad una norma interna. Posso anche non essere d'accordo con la norma interna, ma quello è l'unico criterio di riferimento che l'ordinamento italiano possiede, in questo momento, per definire il terrorismo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per annunciare l'astensione su questo emendamento e ne spiego i motivi. La decisione quadro, su questo punto, dice che non c'è bisogno della doppia incriminazione per dare esecuzione al mandato d'arresto per i reati di terrorismo. Così è scritto all'articolo 2, secondo comma. Come ha ben detto l'onorevole Sinisi — non l'ho voluto ripetere e non lo faccio neanche adesso —, l'operazione che fa invece questo articolo 8, che a noi non piace, è generosa. Nonostante io capisca la finalità positiva che si vuole perseguire, questa è un'operazione assai rischiosa.

Si riscrivono in termini più precisi, più riduttivi forse, in modo più limitato, i casi per i quali non vale la regola della doppia incriminazione. Però, come avevamo previsto, questo crea dei grandi rischi. È meglio dire che diamo corso al mandato d'arresto europeo per i reati di terrorismo o è meglio avventurarsi nel definirlo, come qui viene fatto con la lettera *b*)? Secondo noi è molto meglio lasciare la dizione « terrorismo » in modo che sia la nostra magistratura a chiarire poi se sia un atto di terrorismo o meno. Ritengo la descrizione operata alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo al nostro esame

buona, perché riprende quella recata dal nostro codice positivo; tuttavia, essa è più restrittiva, ed in tal caso può dare luogo, come ha fatto capire l'onorevole Pisapia, ad equivoci o a casi dubbi. Per tale motivo, preannunzio l'astensione dal voto del mio gruppo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 8.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	388
<i>Votanti</i>	264
<i>Astenuti</i>	124
<i>Maggioranza</i>	133
<i>Hanno votato sì</i>	70
<i>Hanno votato no</i> ..	194).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 8.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei segnalare che abbiamo presentato l'emendamento in esame, soppressivo del comma 3 dell'articolo 8, prima che la Commissione giustizia presentasse il suo emendamento 8.100. Dal momento che il relatore per la maggioranza ha poc'anzi ribadito il parere favorevole alla riscrittura del comma 3 dell'articolo 8, venendo incontro alle preoccupazioni che avevano dato origine alla presentazione del nostro emendamento 8.50, soppressivo di tale comma, ne annunzio pertanto il ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	392
<i>Votanti</i>	374
<i>Astenuti</i>	18
<i>Maggioranza</i>	188
<i>Hanno votato sì</i>	368
<i>Hanno votato no</i> ..	6).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per preannunziare il voto contrario del mio gruppo sull'articolo 8 per le ragioni precedentemente illustrate. Infatti, riscrivere tutti i casi precisati nella decisione quadro in cui la doppia incriminazione è data per presupposta rappresenta un'operazione, seppur generosa, che crea e creerà una maggiore confusione interpretativa, anziché semplificare la collaborazione giudiziaria, potenzialmente anche a danno della persona di cui viene richiesta la consegna. Si tratta, inoltre, di un'operazione che si colloca ai limiti, probabilmente superandoli, dei confini stabiliti dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio; per tali motivi, ribadisco pertanto il voto contrario del mio gruppo sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo solo per rappresentare all'Assemblea che, con l'articolo 8, si introduce nel nostro paese un aberrante doppio sistema penale: uno previsto dal codice penale ed un altro previsto dal provvedimento in esame, che penale non è, ma che disciplina ogni fattispecie ai fini della doppia incriminabilità.

Vi saranno, in tal modo, un terrorismo previsto dal codice penale ed un terrorismo ai fini della doppia incriminabilità, una falsificazione di monete contemplata

dal nostro codice penale ed un'altra falsificazione di monete ai fini della doppia incriminabilità, e così per tutti i 32 casi previsti. Vorrei ribadire che si tratta di una clamorosa aberrazione giuridica, che segnaliamo all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	400
<i>Votanti</i>	364
<i>Astenuti</i>	36
<i>Maggioranza</i>	183
<i>Hanno votato sì</i>	204
<i>Hanno votato no</i> ..	160).

(Esame dell'articolo 9 - A.C. 4246)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 9)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, e sull'emendamento Buemi 9.50, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Sinisi 9.52.

Vorrei ribadire che, per quanto riguarda il testo alternativo e l'emendamento Buemi 9.50, non vi è contrarietà in merito ai contenuti, poiché il testo alternativo del relatore di minoranza riprende sostanzialmente il « testo base », mentre l'emendamento Buemi 9.50 delinea un sistema completamente diverso,

per cui, scelta una strada, non possiamo contemporaneamente percorrerne anche un'altra.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

GIOVANNI KESSLER, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, vorrei far presente che, al terzo comma dell'articolo 9 del testo alternativo, anziché « ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 » deve leggersi « articolo 5, commi 3 e 4 ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, non accettato dalla Commissione né dal Governo, nella formulazione corretta dal proponente.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	398
<i>Votanti</i>	378
<i>Astenuti</i>	20
<i>Maggioranza</i>	190
<i>Hanno votato sì</i>	151
<i>Hanno votato no</i> ..	227).

Passiamo all'emendamento Buemi 9.50.

ENRICO BUEMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 9.50 per le ragioni già esposte dal presidente Pecorella.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Buemi.

Passiamo all'emendamento Sinisi 9.52.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 9.52, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	395
<i>Votanti</i>	392
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	197
<i>Hanno votato sì</i>	369
<i>Hanno votato no</i> ..	23).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sull'articolo 9, perché, effettivamente, come ha detto il relatore per la maggioranza, in materia di procedura interna e di garanzie giurisdizionali in fase di esecuzione del mandato d'arresto europeo, la differenza tra il testo originario e quello proposto dalla maggioranza è davvero minima.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	374
<i>Votanti</i>	361

<i>Astenuti</i>	13
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i>	360
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

(Esame dell'articolo 10 – A.C. 4246)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 4246 sezione 10)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Pisapia 10.51 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.100.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 10.51, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	388
<i>Votanti</i>	369
<i>Astenuti</i>	19
<i>Maggioranza</i>	185
<i>Hanno votato sì</i>	368
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 10.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	397
Votanti	393
Astenuti	4
Maggioranza	197
Hanno votato sì	375
Hanno votato no ..	18).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	395
Votanti	375
Astenuti	20
Maggioranza	188
Hanno votato sì	373
Hanno votato no ..	2).

(Esame dell'articolo 11 – A.C. 4246)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A – A.C. 4246 sezione 11*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione invita a ritirare il testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore?

GIOVANNI KESSLER, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente, non insisto per la votazione del mio testo alternativo perché, anche in questo caso, la differenza tra le due formulazioni è davvero minima.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Kessler.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	369
Votanti	348
Astenuti	21
Maggioranza	175
Hanno votato sì	344
Hanno votato no ..	4).

Prendo atto che gli onorevoli Perrotta e Sartori non sono riusciti a votare.

(Esame dell'articolo 12 – A.C. 4246)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A – A.C. 4246 sezione 12*).

GIOVANNI KESSLER, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, non insisto per la votazione del mio testo alternativo dell'articolo 12, che risulta addirittura identico al testo proposto dalla Commissione.